



## Tribunale di Oristano

Ordine di Servizio n. 3 del 02.03.2021

Il Presidente del Tribunale,

- Tenuto conto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020, pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2020, è consentito il rilascio della formula esecutiva telematica dei titoli esecutivi, allo stato, quantomeno per tutta la durata del periodo emergenziale (ex art. 23, c.1, cit.);
- Considerata l'opportunità di disciplinare meglio la nuova attività di cancelleria al fine di rendere il servizio più efficiente, che si pone *in alternativa* a quello secondo la modalità cartacea già in uso per il quale continua a valere la disciplina già in vigore;
- Sentite le cancellerie, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, il dirigente Unep di Oristano

DISPONE

- La parte interessata al rilascio della formula esecutiva telematica di un atto giudiziario telematico, acquisito dal PCT o caricato per immagine (sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo, verbale di conciliazione, ecc.), dovrà depositare la relativa istanza sul PCT nell'apposito registro (SICID o SIECIC), come "*istanza generica*" con l'indicazione nelle "*note per la cancelleria*" della specifica "*richiesta copia esecutiva telematica*", previo richiamo della delega già in atti ovvero, in caso di nuovo difensore, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'accesso (previo deposito di istanza di visibilità completa di nuova delega), corredata dell'eventuale pagamento, preferibilmente telematico, dei diritti di cancelleria ove previsti, come meglio di seguito precisato (fac simile in allegato);
- Il personale incaricato, verificata la regolarità della richiesta, la legittimazione del richiedente, la completezza della documentazione a corredo e la correttezza degli eventuali diritti dovuti, provvederà a compilare il modello unico previsto e, se la qualifica non ne consente la diretta sottoscrizione, a trasmetterlo al funzionario/ cancelliere incaricato;
- Il funzionario/cancelliere provvederà al deposito dell'originale del titolo esecutivo richiesto nel fascicolo telematico, composto dall'atto e dalla formula esecutiva apponendovi la propria firma digitale ed annotandone il rilascio, con successiva comunicazione al richiedente;
- La copia esecutiva del titolo, conforme all'originale depositato secondo le modalità sopra descritte, potrà essere direttamente estratta dal difensore abilitato e dal medesimo autenticata ai sensi dell'art.16 bis, comma 9, del DL 179/12 e ss. modificazioni, convertito in Legge n.114/14, necessariamente attestando altresì che trattasi dell'unica copia esecutiva che intende azionare nell'interesse del proprio cliente, nominativamente indicato in modo



inequivoco, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 475, c.2, e 476, c.1, cpc, (fac simile attestazione in allegato), conformemente al disposto della Circolare Ministeriale DOG Direzione Generale del personale e della formazione Ufficio IV Reparto Unep n.168232.U del 15.10.2020 (allegata);

- Il difensore, munitosi di titolo esecutivo e delle copie conformi secondo le modalità sopra descritte, potrà richiedere direttamente l'UNEP l'esecuzione della notifica, senza ulteriori adempimenti di cancelleria;
- L'ufficio NEP, verificata la regolarità del titolo e delle copie conformi attestate dal legale come sopra formate, provvederà agli adempimenti di competenza;
- Permane in ogni caso il divieto di spedire in formula esecutivo più di un titolo per "*ciascun avente diritto*" ex art. 475, comma 2, cpc ed "*alla stessa parte*" ex art. 476 cpc;
- Le richieste di copie esecutive relative ad atti non ancora digitalizzati e pertanto non già inseriti nel fascicolo telematico, continuerà generalmente ad essere rilasciato secondo la modalità cartacea già in uso, tenuto conto della attuale carenza di organico, salvo diversa autorizzazione del responsabile del rilascio alla luce del caso concreto;
- Circa il pagamento dei diritti andranno osservate le apposite disposizioni ministeriali di volta in volta vigenti (attualmente la Circolare Ministeriale DAG Ufficio I n.24494.U del 4.2.2021 prevedente l'esonero dal pagamento dei diritti di copia previsto dal DPR. n.115/2002 per tutto il periodo emergenziale, ai sensi dell'art. 23, c.1., DL 137/2020 conv. in L.176/2020, a modifica di precedente circolare DAG n.206489.U del 18.12.2020 che prevedeva invece il pagamento dei diritti di copia con calcolo a pagina per i documenti depositati analogicamente e poi scannerizzati dall'ufficio ed invece il solo contributo forfettario per i documenti nativi digitali; cfr. circolari allegate).

Le predette disposizioni non si applicano alle fattispecie quali il decreto ingiuntivo non esecutivo dichiarato esecutivo ovvero i provvedimenti di sfratto esecutivo ove l'originale notificato su cui si appone la formula è cartaceo e nella disponibilità della parte e non dell'ufficio. In tali casi si continuerà a provvedere con le modalità di rilascio cartaceo precedentemente in uso.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, all'Avvocatura di Stato, all'Ufficio UNEP di Oristano, ai Magrif ed a tutte le cancellerie.

Si provveda alla pubblicazione sul sito del Tribunale.

Oristano, 26.2.2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Leopoldo Sciarrillo

